

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| (MI) TINA      | Presidente                                                |
| (MI) MODICA    | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) RIZZO     | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) FORMAGGIA | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) AFFERNI   | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore (MI) AFFERNI

Seduta del 24/02/2026

## FATTO

Il ricorrente espone di aver stipulato in data 09/08/2023 con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento contro delega di pagamento, per un importo lordo di € 18.000,00, da rimborsare in 120 rate mensili di € 150,00 ciascuna. Riferisce di aver estinto anticipatamente il finanziamento in data 31/03/2025, dopo il versamento di 19 rate. Lamenta di non aver ottenuto il rimborso proporzionale dei costi sostenuti (spese di istruttoria e costi di intermediazione) e che, in sede di conteggio estintivo, gli sia stata indebitamente addebitata una commissione per l'estinzione anticipata. Avendo esperito infruttuosamente reclamo in data 24/09/2025, cui l'intermediario ha fornito riscontro negativo in data 10/11/2025, il ricorrente ha adito questo Arbitro chiedendo la condanna dell'intermediario alla restituzione dei costi upfront non maturati, della commissione di estinzione anticipata, oltre al rimborso delle spese di procedura, delle spese legali e degli interessi legali dalla data del reclamo.

L'intermediario si è costituito in giudizio, chiedendo in via preliminare la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea su una questione pregiudiziale sollevata dal Giudice di Pace di Palermo in materia analoga. Nel merito, l'intermediario sostiene che l'estinzione del rapporto non sia derivata da un atto volontario del cliente, bensì dalla cessazione del suo rapporto di lavoro, che ha comportato l'obbligo contrattuale e di legge di estinguere il debito residuo tramite il TFR maturato. Per tale motivo, ritiene di aver correttamente restituito i soli interessi non maturati (€ 4.658,32), escludendo i costi di istruttoria e di intermediazione, in quanto oneri maturati interamente al momento della concessione del finanziamento e non soggetti a rimborso. Inoltre, giustifica l'addebito della commissione di estinzione anticipata di € 114,17, sostenendo che sia dovuta

ai sensi di contratto, in quanto la vita residua del finanziamento era superiore a un anno e l'importo rientra nel limite dell'1% del capitale residuo. Infine, si oppone alla richiesta di rimborso delle spese legali, data la natura seriale e non complessa della controversia.

## DIRITTO

In via pregiudiziale, il Collegio deve esaminare la richiesta di sospensione del procedimento avanzata dall'intermediario. Tale richiesta si fonda sulla pendenza di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea disposto dal Giudice di Pace di Palermo su una questione interpretativa dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE.

L'eccezione è infondata e deve essere respinta.

Conformemente a precedenti decisioni di questo e altri Collegi, si deve ritenere che l'obbligo di sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della CGUE gravi unicamente sul giudice a quo, ossia sull'organo giurisdizionale che ha sollevato la questione. Tale obbligo non si estende ad altri organi giudicanti, né tantomeno a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie come l'Arbitro Bancario Finanziario, dinanzi al quale penda una controversia analoga. Le Disposizioni che regolano il funzionamento dell'ABF (Sez. VI, par. 2) prevedono ipotesi tassative di sospensione, tra le quali non rientra la pendenza di un rinvio pregiudiziale promosso in altra sede. Pertanto, si può procedere all'esame del merito.

Ciò premesso, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.

La questione centrale riguarda il diritto del ricorrente, in caso di estinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto, alla riduzione non solo degli interessi, ma di tutti i costi inclusi nel costo totale del credito.

Il contratto in esame è stato stipulato in data 09/08/2023, successivamente all'entrata in vigore (25 luglio 2021) della nuova formulazione dell'art. 125-sexies del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), come modificato dalla L. 23 luglio 2021, n. 106. Il primo comma di tale articolo dispone in modo inequivocabile: "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte."

La norma, recependo i principi sanciti dalla giurisprudenza europea (sentenza CGUE "Lexitor"), non opera alcuna distinzione tra costi recurring (che maturano nel tempo) e costi upfront (sostenuti in un'unica soluzione all'inizio del rapporto), stabilendo un principio di rimborsabilità onnicomprensiva.

L'intermediario oppone che l'estinzione sia avvenuta non per volontà del cliente, ma a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, e invoca una clausola contrattuale (art. 10.4) che, in tale ipotesi, escluderebbe l'applicazione dell'art. 125-sexies TUB, limitando il rimborso ai soli interessi. Tale difesa è priva di pregio. L'art. 125-sexies TUB è norma imperativa, posta a tutela del consumatore, e non può essere derogata in peius dall'autonomia contrattuale. Qualsiasi patto contrario è da considerarsi nullo per violazione di norma imperativa ai sensi dell'art. 1418 c.c. Inoltre, è orientamento costante dei Collegi ABF che il diritto alla riduzione del costo totale del credito sorga per il solo fatto dell'estinzione anticipata, a prescindere dalla causa che l'ha determinata, sia essa una scelta volontaria del consumatore o un evento come la cessazione del rapporto di lavoro con conseguente utilizzo del TFR (cfr. ex multis, Collegio di Milano, decisione n. 11932/2024).

Pertanto, il ricorrente ha pieno diritto alla restituzione pro rata temporis di tutti i costi sostenuti, inclusi quelli di istruttoria e di intermediazione. Il contratto medesimo, peraltro, indica come criterio di calcolo quello del costo ammortizzato, conformemente a quanto previsto dal comma 2 del novellato art. 125-sexies TUB. Sulla base di tale criterio, è possibile quantificare l'importo rimborsabile per i costi in questione in € 1.193,00.

Il ricorrente chiede la restituzione della somma di € 114,17 addebitatagli a titolo di commissione per l'estinzione anticipata. L'intermediario ne afferma la legittimità, in quanto pattuita e contenuta nel limite legale dell'1% dell'importo rimborsato in anticipo.

La domanda su questo punto deve essere rigettata.

Il Collegio di Coordinamento (decisione n. 5909/2020) ha chiarito che l'indennizzo per l'estinzione anticipata, se previsto contrattualmente entro le soglie di legge, è dovuto, a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella fattispecie concreta, esso sia privo di oggettiva giustificazione. L'onere della prova grava dunque sul ricorrente, il quale, nel caso di specie, si è limitato a una contestazione generica, senza fornire alcuna allegazione specifica atta a dimostrare l'assenza di un pregiudizio per l'intermediario derivante dall'estinzione anticipata.

Inoltre, l'art. 125-sexies, comma 5, lett. d), TUB esclude il pagamento dell'indennizzo "se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro". Sebbene il Collegio di Coordinamento (decisione n. 11679/21) abbia precisato che il "debito residuo" vada calcolato al netto della riduzione dei costi spettante al consumatore, e che tale calcolo nel caso di specie porterebbe l'importo sotto la soglia dei € 10.000, si rileva che la domanda del ricorrente sul punto è del tutto carente sotto il profilo dell'allegazione. In assenza di una specifica contestazione fondata su tale presupposto, e in applicazione del principio generale sull'onere della prova, la domanda di rimborso della commissione di estinzione non può trovare accoglimento.

La richiesta di restituzione di "quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione" è generica e non supportata da alcuna prova documentale, pertanto deve essere respinta.

Quanto alla richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale, il Collegio ritiene di non accoglierla. Sebbene il Collegio di Coordinamento (decisione n. 4580/2025) ammetta in astratto la risarcibilità di tali spese in presenza di un comportamento gravemente scorretto dell'intermediario, nel caso di specie non si ravvisano elementi di eccezionale gravità o complessità tali da giustificare una deroga al principio generale secondo cui, nella procedura ABF, le parti provvedono in autonomia alla propria difesa.

Sull'importo riconosciuto al ricorrente sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo, quale atto di formale costituzione in mora, fino al saldo effettivo (cfr. Collegio di Coordinamento n. 5304/2013).

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.193,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE